

ALLEGATO ALLA DELIBERA

DI *CC* N. *5*

DEL *23.2.2015*

*[Signature]* IL PRESIDENTE *[Signature]* IL SEGRETARIO



# **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE E LA TUTELA DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO DELLA CITTA' DEL PARCO NORD**

## P R E M E S S A

### IL NUOVO REGOLAMENTO DEL VERDE

La presenza centrale del Parco Nord rappresenta ormai un fattore di qualità consolidato per Bresso e determina una risorsa imprescindibile per ogni scelta di carattere urbanistico ed urbano, ma anche ambientale. La scelta di riappropriarsi di nuove aree verdi per renderle fruibili alla collettività e cederle al più grande “polmone verde” urbano d’Europa, (per es. Parco 8 ottobre, i “Giardini della Scienza” nonché le aree finalizzate al collegamento ciclopedonale delle due ali del parco in prossimità del confine sud comunale, che hanno arricchito di circa 80.000 mq la superficie del parco stessa) non è che una logica conseguenza a tale scelta.

La graduale trasformazione della nostra città, quindi, da città “dormitorio” una delle più densamente popolate d’Europa, a Comune che si fregia del titolo di “Città del Parco Nord”, dove ogni spazio verde recuperato ha rappresentato una conquista e un’opportunità per la cittadinanza bressese, ha comportato oggi la necessità di ripensare ed aggiornare il regolamento del verde.

Il nuovo regolamento del Verde può assumere la valenza di strumento strategico che, se applicato concretamente, ha da un lato l’ambizione di tutelare e preservare il verde presente e futuro sul nostro territorio, ma anche di coinvolgere e responsabilizzare i cittadini nella cura del “bene comune”, attraverso la valorizzazione delle adozioni e donazioni del verde, perseguendo ogni forma di sussidiarietà nella gestione della cosa pubblica.

Recependo le normative che puntano ad incentivare gli spazi verdi urbani sono state individuate due aree nelle quali verranno piantati nuovi alberi per ogni nuovo nato o adottato nel Comune: ossia il Parco delle Rimembranze e parte del Parco degli Scout.

Il documento, inoltre, prevede tre soli casi di abbattimento di alberi, ossia esclusivamente in caso di morte, stretta necessità (pericolosità di caduta o simili) e straordinarietà (es. malattia) della pianta e, in questo ultimo caso, viene garantito il principio della compensazione ambientale, ossia la posa a dimora di un numero di nuovi esemplari tali da parificare il valore ornamentale dei soggetti rimossi, in sostituzione delle piante abbattute.

Altri elementi di novità sono l’aver regolamentato e disciplinato le potature, le concimazioni, la cura dei tappeti erbosi; individuato specifiche prescrizioni in materia di tutela dell’area di pertinenza delle alberature esistenti da nuove opere o piccoli interventi, in modo da poter garantire la vita delle piante in condizioni soddisfacenti oppure in caso di interventi edilizi e nelle aree di cantiere degli stessi.

Il nuovo regolamento, inoltre, prevede norme particolari per la salvaguardia, la manutenzione e l’abbattimento di alberi di pregio, nonché il risarcimento del danno, oltre alla sanzione, in caso di danneggiamento delle piante.

E’ stato anche regolamentato l’uso dei giochi nei parchi pubblici e delle aree cani.

Punto rilevante del documento è l’impegno del Comune a promuovere la cura e la tutela del verde all’interno delle scuole e tra i cittadini, favorendo una cultura del verde come patrimonio pubblico.


Sul piano delle risorse, infine, abbiamo vincolato l'introito derivante dalle sanzioni per violazione delle norme del regolamento in uno specifico capitolo di bilancio rivolto ad interventi sul verde pubblico o ad iniziative di rinaturalizzazione e di recupero ambientale.

Le novità introdotte, pertanto, devono fungere da base di partenza di una nuova consapevolezza del verde come bene comune sia per gli amministratori che per i cittadini ...ossia *"beni che non coincidono con la proprietà privata, né con la proprietà di Stato ma esprimono diritti inalienabili dei cittadini. Tutti ne possono godere e nessuno può escludere gli altri dalla possibilità di goderne"*

Bresso, lì 23 febbraio 2015

L'assessore all'Ambiente e allo Sviluppo Sostenibile

Cristina Savino

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Cristina Savino', written over the printed name.

# INDICE

TITOLO I – GESTIONE DEL VERDE.....	5
Articolo 1 - Principi e contenuti .....	5
Articolo 2 – Campo di applicazione.....	6
Articolo 3 – Definizioni .....	6
Articolo 4 – Compiti del Comune.....	6
Articolo 5 – Regolamentazione per la gestione delle aree a verde .....	7
Articolo 6 – Regolamentazione degli abbattimenti.....	10
Articolo 7 - Autorizzazione all’abbattimento .....	12
Articolo 8 – Tutela dell’area di pertinenza delle alberature esistenti.....	14
Articolo 9 – Divieto di danneggiamento.....	15
Articolo 10 – Interventi edilizi e difesa delle piante in area di cantiere.....	16
Articolo 11 – Difesa fitosanitaria .....	18
Articolo 12 – Scelta delle specie botaniche nei nuovi impianti e nelle sostituzioni .....	18
Articolo 13 – Distanze minime nei nuovi impianti e nelle sostituzioni.....	19
Articolo 14 – Tutela degli alberi di pregio.....	19
Articolo 15 – Interventi sugli alberi di pregio .....	20
Articolo 16 – Sostituzioni a seguito di abbattimenti di alberi di pregio .....	20
Articolo 17 – donazioni e adozioni .....	21
TITOLO II – UTILIZZO PUBBLICO DI PARCHI E GIARDINI .....	23
Articolo 18 - Funzioni.....	23
Articolo 19 - Identificazione dei parchi e dei giardini .....	23
Articolo 20 - Area cani.....	24
Articolo 21- Modalità di utilizzo delle aree cani.....	24
Articolo 22 - Responsabile .....	24
Articolo 23 - Accesso .....	25
Articolo 24 - Uso dei giochi.....	25
Articolo 25 - Divieti.....	25
Articolo 26 - Vigilanza e controlli .....	26
Articolo 27 - Risarcimento dei danni.....	26
TITOLO III – NORME COMUNI .....	28
Articolo 28 – Ambito di applicazione e destinatari .....	28
Articolo 29 – Comportamenti vietati .....	28
Articolo 30 - Comportamenti ed azioni soggetti ad autorizzazione .....	29
Articolo 31 – Vigilanza.....	29
Articolo 32– Sanzioni.....	30
Articolo 33 – Educazione e informazione.....	31
Articolo 34 – Norma finale .....	32
ALLEGATI TECNICI .....	33
Allegato 1 – Comunicazione per l’abbattimento di alberi morti .....	33
Allegato 2 – Domanda di autorizzazione per l’abbattimento.....	34
Allegato 3 – Domanda di autorizzazione per la capitozzatura .....	36
Allegato 4 – Domanda di adozione .....	38
Allegato 5 – schema di convenzione per l’adozione di aree verdi.....	39

## TITOLO I – GESTIONE DEL VERDE

### Articolo 1 - Principi e contenuti

1. Il Comune , in conformità con i principi sanciti dall'articolo 9,comma II, della Costituzione, riconosce:

- ✓ l'importanza vitale che il verde riveste come componente fondamentale del paesaggio, nonché come bene comune da tutelare, sia per il benessere delle persone che per la salvaguardia dell'ambiente presente e futuro;
- ✓ che il verde, sia pubblico che privato, è elemento di indiscutibile valore per l'ambiente e per l'igiene dell'aria, dell'acqua e del suolo; ed assume importanza fondamentale negli aspetti sociali e nel miglioramento qualitativo delle condizioni di vita.

2. Il Comune, con il presente regolamento e nell'osservanza dei principi ed indirizzi fissati dalle leggi vigenti, intende tutelare, anche attraverso l'operato dei propri uffici, il verde pubblico e privato del proprio territorio, in quanto esso costituisce importante risorsa naturale e patrimonio storico - ambientale della città.

3. Il Comune promuove la partecipazione dei cittadini e delle associazioni nella cura e tutela del verde, ed incentiva l'impegno del mondo del volontariato, perseguendo ogni forma di sussidiarietà nella gestione della cosa pubblica.

4. Il presente regolamento riconosce le seguenti funzioni svolte dal verde:

- ✓ ambientale
- ✓ climatica
- ✓ ecologica
- ✓ paesaggistica
- ✓ estetica
- ✓ educativa
- ✓ culturale
- ✓ decorativa
- ✓ di sicurezza del territorio
- ✓ economica
- ✓ igienica
- ✓ psicologica
- ✓ ricreativa
- ✓ storica

4. Il presente Regolamento si configura come strumento operativo settoriale ed è redatto in coerenza con le politiche territoriali e ambientali contenute negli strumenti di pianificazione generale comunali.

5. Il presente regolamento si applica fatto salvo quanto previsto da strumenti regolamentari e norme legislative sovraordinate.

## Articolo 2 – Campo di applicazione

Sono oggetto di protezione:

- ✓ le aree destinate a verde pubblico e privato
- ✓ le banchine stradali alberate
- ✓ gli alberi e gli arbusti, pubblici o privati, presenti nel territorio comunale.

## Articolo 3 – Definizioni

Per verde pubblico si intende quella parte del territorio urbano di proprietà pubblica, messa a disposizione della collettività, sulla quale insistono tappeti erbosi, alberi, arbusti o semplicemente aiuole fiorite. Il verde pubblico cittadino viene così suddiviso:

1. Parchi
2. Giardini
3. Aiuole e alberature stradali.

I parchi e giardini pubblici sono elencati al successivo art. 19.

Si considerano parte integrante dei parchi e giardini anche i viali, i sentieri e le piazzuole incluse nel perimetro degli stessi. Parimenti si considerano facenti parte del verde pubblico, se non diversamente regolamentate, le aree adibite ai giochi e le aree cani.

## Articolo 4 – Compiti del Comune

Il Comune, nel rispetto di quanto previsto dalle Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani di cui alla Legge 10/2013 si impegna a:

- fornire ai cittadini indicazioni utili alla realizzazione ed alla gestione del verde;
- redigere un censimento del patrimonio verde pubblico esistente, da attuarsi compatibilmente con le risorse disponibili da aggiornarsi ogni 5 anni;
- redigere un censimento del patrimonio arboreo pubblico e privato presente sul territorio;
- eseguire sul verde di proprietà comunale, interventi colturali ed operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- pubblicizzare il presente regolamento e fornire occasioni di informazione e formazione ai cittadini e alle ditte che operano sul verde;

- informare la cittadinanza, attraverso i mezzi informatici e di comunicazione, nonché l'Ufficio Relazioni con il pubblico, degli interventi di particolare rilevanza sul verde pubblico;
- promuovere la formazione nelle scuole sull'argomento oggetto del presente regolamento, nonché iniziative di valorizzazione del verde.

Il Comune ha, inoltre, il ruolo di riferimento per i cittadini, attuando in modo esemplare le norme del presente Regolamento, sia per quanto riguarda gli interventi di progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche, che per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse.

### Articolo 5 - Regolamentazione per la gestione delle aree a verde

E' fatto obbligo ai proprietari di spazi verdi, sia pubblici che privati, di effettuare tutte le operazioni di manutenzione, specificate nei paragrafi seguenti, necessarie alla pulizia e conservazione delle aree verdi.

#### **Manutenzione ordinaria**

Per manutenzione ordinaria, che comunque non è soggetta ad autorizzazioni, sono da intendere tutte le operazioni periodiche sotto specificate, indispensabili al mantenimento del patrimonio vegetale.

#### **Potatura**

Sono considerate potature di ordinaria manutenzione quelle di rimonda, che consistono nella ripulitura dei rami secchi e vanno eseguite entro il mese di marzo. Per gli arbusti possono essere necessari interventi di contenimento da eseguirsi anche più volte all'anno, come per gli interventi cesori su siepi o arbusti a forma obbligata

#### **Concimazioni.**

L'intervento di concimazione deve essere affrontato sulla base delle analisi chimico-fisiche del terreno, da effettuarsi ogni 4 anni. Nella scelta dei concimi devono essere privilegiati quelli organici che devono essere interrati alla profondità di cm. 30-40 al momento dell'impianto.

Per i tappeti erbosi, il concime viene distribuito in modo uniforme dopo il primo taglio.

#### **Taglio dei tappeti erbosi.**

Si intende per tappeto erboso uno spazio in genere non eccessivamente esteso che deve mantenere nel tempo caratteristiche di omogeneità, compattezza e bell'aspetto.

I tappeti erbosi posti in contesto urbano, necessitano di almeno 5 tagli all'anno da effettuarsi tra il mese di marzo e la prima metà di ottobre; i tagli devono essere effettuati con macchine a lame elicoidali, oppure a lame rotanti, ed il materiale di risulta deve essere rimosso completamente. In occasione di ogni taglio dell'erba devono essere asportati tutti i rifiuti presenti sul tappeto erboso. Il materiale di

risulta ed i rifiuti asportati devono essere conferiti nel centro di raccolta rifiuti comunale.

### **Irrigazione ed innaffiature.**

Nella programmazione degli interventi devono essere valutati la distribuzione della piovosità nella zona interessata, lo stato di costipamento del terreno, la sua struttura e l'eventualità di adozione di impianti fissi.

E' comunque più opportuno distribuire l'acqua in un numero limitato di interventi e in quantità mai inferiore a mm. 5 per mq.

Per quanto riguarda l'innaffiamento di soccorso di alberi, deve essere usato un volume d'acqua non inferiore a lt. 50 cadauno per alberi di diametro fino a cm. 10 ed un volume da 50 a 100 litri per alberi con diametro superiore a cm. 10.

Nei nuovi impianti è opportuno adottare sistemi di irrigazione radicale formati da anelli in P.V.C. fessurati omogeneamente, interrati a livello delle radici e collegati ad un tubo di adduzione dell'acqua.

### **Manutenzione straordinaria**

#### **Potature**

Le potature devono essere praticate durante il riposo vegetativo e rivestono, nelle piante ornamentali correttamente impiantate, carattere straordinario.

2. Un albero correttamente impiantato e coltivato, in assenza di patologie specifiche o di situazioni particolari, quali, a titolo esemplificativo, l'essere posizionato in prossimità di strade od edifici, non necessita, di norma, di tale intervento.

3. Qualora si ravvisi la necessità di effettuare la potatura, questa è da eseguire a regola d'arte, secondo le corrette tecniche arboricolturali ed in relazione alle specifiche esigenze del caso, mantenendo, per quanto possibile, il naturale portamento di ogni esemplare arboreo. Per potatura a regola d'arte si intende quella definita "potatura a tutta cima" tramite tagli di ritorno che interessino branche e rami di diametro non superiore a 10 cm.

4. I periodi di potatura all'interno dei quali eseguire gli interventi sono i seguenti:

- ✓ dalla fine di novembre a marzo, durante il massimo riposo vegetativo della pianta, per la potatura secca delle latifoglie a foglia caduca e persistente. E' possibile eseguire interventi di potatura verde, nel periodo estivo, con tagli di piccole dimensioni.
- ✓ il periodo tardo invernale per le latifoglie sempreverdi sensibili alle basse temperature.
- ✓ il periodo tardo invernale, durante il riposo vegetativo, per le conifere.

5. La recisione di radici con diametro maggiore di 2 cm deve essere eseguita con tagli netti.

6. E' consigliata la disinfezione degli strumenti di taglio, almeno all'inizio e al termine degli interventi, mediante l'uso di soluzioni di sali quaternari di ammonio al 1-2% o di ipoclorito di sodio al 2-3%.

7. E' consigliata la disinfezione delle superfici di taglio aventi un diametro maggiore di 10 cm sui rami e sulle branche e di 2 cm sulle radici, usando appropriate quantità di agrofarmaci rameici formulati in sospensione acquosa concentrata.

8. E' vietata, tranne che nei casi dei successivi commi 11 e 12,

- la capitozzatura degli esemplari arborei ornamentali, poiché tale tipologia di intervento modifica negativamente il quadro morfofisiologico delle piante, con conseguenze sia sullo stato fitosanitario sia fotostatico degli individui. La capitozzatura danneggia infatti gravemente e irrimediabilmente gli alberi, in quanto favorisce l'insorgenza di patologie del legno, può rendere più instabile e pericolosa la pianta, accorcia solitamente la vita dell'albero e ne snatura la forma della chioma.

- la recisione a strappo delle radici e la lesione delle stesse con ferite laceranti, al fine di evitare l'insorgenza e la successiva propagazione di patologie radicali.

9. Le capitozzature sono ammesse solo ove necessarie, per la costituzione o il mantenimento di forme obbligate e per il mantenimento delle alberature le cui chiome siano già state alterate in precedenza mediante questa tipologia di intervento.

10. Chi intenda effettuare capitozzature o potature radicali di rami di dimensioni ragguardevoli, deve inoltrare domanda come da modulistica allegata (Allegato 3), al Servizio competente, specificando le caratteristiche delle piante stesse e motivando in modo accurato le ragioni che rendono necessario l'intervento.

11. Si sconsiglia l'uso di attrezzi meccanici rotanti (sfrangiatori) per potare alberi, cespugli e siepi, in quanto producono lesioni fortemente lacerate, sfilacciamenti, tagli multipli nei fusti e favoriscono la propagazione di fitopatogeni da ferita

12. Si sconsiglia il taglio di rami di diametro superiore a 10 cm.. Sono ammessi interventi di potatura su rami di diametro superiore a 10 cm o in epoche non ottimali, purché eseguiti con tecniche appropriate o in caso di grave ed imminente situazione di pericolo.

### **Diradamenti**

Devono essere eseguiti nei seguenti casi:

- su piante malate in modo incurabile;
- quando la chioma di alberi in accrescimento si sovrappone per più di un terzo alla chioma confinante;
- quando essenze vicine mostrino fenomeni di concorrenza idrica e nutrizionale.

### **Grandi trapianti.**

Si tratta di interventi necessari a salvare essenze arboree di pregio botanico ed

estetico (purché esenti da malattie parassitarie che possono pregiudicare la riuscita del trapianto e/o essere facilmente trasmissibili) altrimenti destinate all'abbattimento.

Al fine di procurare il minor danno possibile occorre preparare l'albero con alcuni accorgimenti tecnici, considerando che la maggior parte delle radici attive si trova alla periferia dell'apparato radicale. La preparazione può iniziare anche due stagioni prima del trapianto, effettuando intorno al tronco lo scavo progressivo di una trincea circolare larga circa cm. 30-50 e con diametro interno pari a cinque volte il diametro del tronco al colletto. La trincea andrà scavata in settori nel corso delle due stagioni e riempita nella stagione successiva allo scavo con terriccio, torba e fertilizzanti. In tal modo si dà la possibilità all'apparato radicale di sviluppare radici attive in prossimità del tronco, che verranno incluse nella zolla da estirpare.

Disponendo di macchina estirpatrice per zolle fino a mt. 3 di diametro, la preparazione è molto meno complicata e comunque andranno osservate le seguenti precauzioni:

- il trapianto va effettuato a fine inverno, salvo che per le conifere, che dovrà essere effettuato a inizio primavera;
- prima dell'estirpazione la chioma va potata leggermente;
- utilizzare durante il trasporto prodotti antitranspiranti;
- fasciare il tronco e le branche principali e conservare la fasciatura, periodicamente inumidita, per uno o due anni;
- realizzare tutori o tiranti di ancoraggio dell'alberatura da lasciare in opera (sostituendo con la crescita) per almeno 3-5 anni;
- dopo il trapianto bisogna utilizzare protezioni contro l'eccessiva insolazione, irrigare soprachioma, effettuare concimazioni fogliari ausiliarie.

### Articolo 6 - Regolamentazione degli abbattimenti

In base al presente regolamento sono oggetto di salvaguardia, ovvero ne è vietato l'abbattimento ed il danneggiamento a qualsiasi titolo:

1. gli alberi aventi circonferenza del tronco superiore a 78,5 cm ( $\varnothing > 25$  cm), misurata ad una altezza di 120 cm dal suolo;
2. gli alberi con più tronchi aventi somma delle circonferenze dei vari fusti superiore a 120 cm, misurate ad un'altezza di 120 cm dal suolo;

L'abbattimento di alberi può essere autorizzato solo in caso di:

- morte dell'albero;
- stretta necessità;
- straordinarietà.

- *Morte dell'albero*

L'abbattimento di alberi morti deve avvenire previa comunicazione, anche via posta elettronica, come da modulistica allegata o reperibile sul sito [www.bresso.net](http://www.bresso.net), corredata di relativa documentazione fotografica. Il Comune potrà eseguire o fare eseguire un sopralluogo per verificare eventuali cause fitosanitarie e/o dolose della morte dell'albero. Qualora sia accertato il dolo, determinerà le procedure sanzionatorie per l'abbattimento senza autorizzazione. Il Comune, inoltre, potrà eseguire o fare eseguire un sopralluogo per verificare eventuali difformità rispetto alla documentazione ricevuta e potrà fornire eventuali indicazioni per la sostituzione dell'albero abbattuto, ove se ne ravvisi l'opportunità. Qualora sia accertata l'insussistenza della morte fisiologica dell'albero, saranno applicate le sanzioni previste per l'abbattimento senza autorizzazione oltre che l'obbligo della sostituzione della pianta abbattuta.

- *Stretta necessità*

Si ha stretta necessità quando gli alberi, per ragioni inerenti al proprio stato vegetativo, possono costituire grave pericolo per l'incolumità pubblica delle persone o delle cose. In tal caso, il proprietario dovrà procedere all'abbattimento, previa presentazione al Servizio Comunale competente di specifico atto di constatazione della situazione di fatto da parte di tecnici competenti, ovvero sulla scorta di una perizia tecnica sottoscritta da un tecnico abilitato e competente.

Il Comune, prima di autorizzare l'abbattimento, potrà eseguire o fare eseguire un sopralluogo per verificare la situazione di fatto. Qualora sia accertata l'insussistenza dello stato di necessità saranno applicate le sanzioni previste per l'abbattimento senza autorizzazione.

- *Straordinarietà*

La straordinarietà si ravvisa quando:

1. gli alberi presentino gravi problemi di carattere fitosanitario, non risolvibili con cure proporzionate o a causa dei quali non sia più possibile ottenere una pianta con qualità estetiche consone al contesto o con adeguate caratteristiche di sicurezza;
2. gli alberi presentino scarso vigore vegetativo in quanto giunti al termine del ciclo biologico;
3. gli alberi provochino danni a strutture od opere esistenti, sia pubbliche, sia private, a cui non sia possibile porre rimedio con interventi di contenimento parziale dello sviluppo della pianta;
4. gli alberi presentino un evidente stentato sviluppo vegetativo, dovuto ad una eccessiva densità d'impianto o ad una non appropriata scelta botanica;
5. l'abbattimento sia ordinato da una sentenza giudiziaria, da allegare all'istanza;

6. gli alberi siano oggetto di un progetto di riqualificazione o di riassetto di un'area verde che comporti il miglioramento ambientale dell'area stessa;

7. gli alberi rendano difficoltosa la realizzazione di un'opera edilizia pubblica, la realizzazione di un piano particolareggiato o di opere edili private o che comunque impediscano il legittimo soddisfacimento dei diritti edificatori nel rispetto delle normative urbanistiche ed edilizie.

Qualora ricorrano i casi di cui ai punti 1, 2 e 4 del presente comma, la situazione di fatto che determina la straordinarietà dell'abbattimento dovrà essere specificata, con apposita dichiarazione, redatta da parte di tecnici competenti, ovvero sulla scorta di una perizia tecnica sottoscritta da un tecnico abilitato.

Qualora la situazione di fatto che determina la straordinarietà dell'abbattimento riguardi possibili danni a strutture od opere esistenti, sia pubbliche, sia private di cui al punto 3, o i casi di cui ai precedenti punti 6 e 7 del presente comma, dovrà essere presentata apposita perizia, sottoscritta da tecnico abilitato.

Il Comune, prima di autorizzare l'abbattimento, potrà eseguire o fare eseguire un sopralluogo per verificare la situazione di fatto. Qualora sia accertata l'insussistenza dello stato di straordinarietà saranno applicate le sanzioni previste per l'abbattimento senza autorizzazione.

### Articolo 7 - Autorizzazione all'abbattimento

Chi intende abbattere piante oggetto di salvaguardia, nei casi di straordinarietà previsti dal precedente articolo, deve inoltrare domanda di autorizzazione al Servizio competente specificando le caratteristiche delle piante stesse e le ragioni dell'intervento.

All'istanza dovrà essere allegata la dichiarazione prevista nell'articolo precedente, redatta, a seconda dei casi, da parte di tecnici competenti, ovvero sulla scorta di una perizia tecnica sottoscritta da un tecnico abilitato e competente.

Per gli abbattimenti autorizzati di alberi oggetto di salvaguardia vale il principio della compensazione ambientale, ossia la posa a dimora di un numero di nuovi esemplari tali da parificare il valore ornamentale dei soggetti rimossi, in sostituzione delle piante abbattute, secondo un progetto concordato con il Servizio che rilascia le autorizzazioni. A tal fine, il richiedente dovrà dettagliare nella domanda di autorizzazione quante piante e di quali specie intende mettere a dimora in sito, ovvero in altre aree di proprietà o in disponibilità. Come riferimento si fornisce la tabella delle modalità sostitutive, illustrata al comma 2 dell'art. 16.

L'Amministrazione Comunale provvederà a rilasciare l'autorizzazione, o comunicare il diniego motivato della stessa, entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza.

Il Comune, prima di autorizzare l'abbattimento, potrà richiedere eventuale ulteriore documentazione integrativa od eseguire o fare eseguire un sopralluogo per verificare la situazione di fatto.

Tale richiesta o l'eventuale sopralluogo interromperanno il termine sopra indicato, che riprenderà a decorrere dalla presentazione della nuova documentazione.

La mancata risposta dell'Amministrazione entro 30 giorni, ad eccezione dei casi in cui ricorra l'interruzione o la sospensione dei termini, costituisce autorizzazione implicita, in base alla ricorrenza dei principi del silenzio - assenso.

L'abbattimento di alberi avvenuto in assenza di domanda di autorizzazione, o altri interventi volti a compromettere la vita degli alberi, comportano le sanzioni previste all'articolo 32 del presente Regolamento.

Le piante abbattute senza autorizzazione dovranno essere sostituite con alberi della stessa specie (o di altre specie, se concordato con il Servizio che provvede al rilascio delle autorizzazioni) e come indicato nella seguente tabella.

Qualora l'abbattimento non sia motivato da pericolosità di caduta il titolare dell'autorizzazione all'abbattimento dovrà apporre sull'albero da abbattere, almeno 15 gg. prima dell'abbattimento, un cartello riportante data e numero di autorizzazione. Il numero di individui che si consiglia di porre a dimora nel nuovo impianto sostitutivo deve essere proporzionato alle dimensioni dell'area di interesse e rispettare le distanze di impianto consigliate dal presente regolamento e quelle imposte dalla legge.

Tabella relativa alle modalità di sostituzione delle piante abbattute senza autorizzazione

ALBERO ABBATTUTO SENZA AUTORIZZAZIONE	NUOVO IMPIANTO SOSTITUTIVO
Diametro fino a cm 40	N. 2 PIANTE: diametro minimo cm 10
Diametro fino a cm 70	N. 3 PIANTE: diametro minimo cm 10
Diametro fino a cm 100	N. 4 PIANTE: diametro minimo cm 10
Diametro fino a cm 130	N. 5 PIANTE: diametro minimo cm 10
Diametro oltre cm 130	N. 7 PIANTE: diametro minimo cm 10

Le dimensioni sopra citate devono essere misurate a 120 cm dal colletto.

In caso di non disponibilità di aree private per l'impianto degli esemplari sostitutivi, è possibile far eseguire lo stesso su aree di proprietà pubblica, concordando luogo e specie con i tecnici dell'Amministrazione comunale.

L'abbattimento, ove autorizzato su pianta ancora in stato vegetativo, potrà essere effettuato esclusivamente al di fuori della stagione di nidificazione degli uccelli.

### Articolo 8 – Tutela dell’area di pertinenza delle alberature esistenti

1. Per area di pertinenza delle alberature, sia relativamente alle radici sia allo spazio aereo, si intende l’area della circonferenza ideale tracciata sul terreno, avente come centro il punto centrale del tronco dell’albero e come raggio il segmento fino alla proiezione sul terreno dei margini esterni della chioma a raggiunta maturità.

2. Tale area rappresenta la superficie necessaria a garantire la vita delle piante in condizioni soddisfacenti.

3. Nell’area di pertinenza è vietato costruire opere di qualunque genere. In caso di violazione si applica la sanzione prevista dall’articolo 33 del presente Regolamento.

4. Per i piccoli interventi, quali, a titolo esemplificativo, la posa di cordolature, la posa di basamenti per panchine, eccetera (e comunque per opere che non intacchino l’apparato radicale) è possibile derogare fino alla distanza minima dalla base del tronco di 2 metri, ad eccezione delle alberature tutelate.

5. Le aree di pertinenza, così definite, potranno essere interessate dalla posa di pavimentazioni superficiali permeabili fino alla distanza minima dalla base del tronco di 50 cm.

6. Tali pavimentazioni non dovranno alterare lo strato superficiale del terreno, né arrecare danno alla pianta.

7. Qualora attorno agli alberi si realizzino pavimentazioni impermeabili, quali, ad esempio, di asfalto o in calcestruzzo, si dovrà lasciare permeabile l’intera superficie dell’area di pertinenza, ove possibile.

Tabella per la definizione delle aree di pertinenza minime in funzione del diametro del fusto della pianta (misurato a 120 cm dal colletto) a maturità raggiunta

DIMENSIONI PIANTE	RAGGIO
Per piante con diametro inferiore a 20 cm ( $O < 20$ cm)	2,0 m
Per piante con diametro da 20 cm a 40 cm ( $20 \leq O < 40$ )	2,5 m
Per piante con diametro da 40 cm a 60 cm ( $40 \leq O < 60$ )	3,0 m
Per piante con diametro superiore a 60 cm ( $O \geq 60$ )	4,0 m
Arbusti	2,0 m

## Articolo 9 - Divieto di danneggiamento

Fatta salva l'applicazione delle eventuali sanzioni previste da norme di Legge, è vietato qualsiasi comportamento, doloso o colposo, che provochi il danneggiamento delle piante.

In particolare, sono vietati i seguenti comportamenti:

1. depositare o versare nelle aree di pertinenza delle alberature sali, oli minerali, acidi, basi, vernici e altre sostanze aventi effetto consolidante del suolo, nonché sostanze fitotossiche, ad eccezione della distribuzione di sali antigelivi per motivi di sicurezza pubblica;
2. rendere impermeabili con pavimentazioni le aree di pertinenza delle alberature;
3. realizzare scarichi o discariche, non autorizzati, nelle aree di pertinenza delle alberature, comportamento sanzionato dagli articoli 192 e 255 del Decreto Legislativo 152/2006 - Testo unico delle norme in materia ambientale;
4. effettuare ricarichi di terreno o di qualsivoglia materiale putrescibile o impermeabilizzante nelle aree di pertinenza delle piante;
5. servirsi di aree a bosco, a parco e comunque di pertinenza delle alberature, per depositi di materiale di qualsiasi tipo, per attività industriali ed artigianali in genere, ad eccezione dei casi in cui siano già state rilasciate specifiche autorizzazioni;
6. effettuare scavi di qualsiasi natura e, in particolare, per la posa in opera di nuova impiantistica tecnologica interrata, quali tubazioni per gas, acqua, linee elettriche e telefoniche, e reti fognarie, che compromettano seriamente gli apparati radicali, ad eccezione dei casi in cui siano già state rilasciate specifiche autorizzazioni;
7. affiggere alle alberature cartelli, manifesti e simili, qualora tale comportamento provochi danni alle piante.

L'aver provocato danneggiamenti alle piante o l'aver tenuto uno dei comportamenti sopra specificati, qualora non sia compromessa la vita della stessa pianta, costituisce atto vietato soggetto a sanzione amministrativa prevista dall'articolo 24.

L'aver provocato danneggiamenti alle piante o l'aver tenuto uno dei comportamenti sopra specificati, che compromettano la vita della pianta, costituisce abbattimento non autorizzato della stessa, con applicazione della specifica sanzione prevista dall'articolo 20 per tale fattispecie.

Chiunque provochi il danneggiamento di piante di proprietà comunale è tenuto a risarcire l'Amministrazione Comunale, mediante il pagamento di una somma pari al valore delle stesse.

Tabella per la definizione della distanza critica dal colletto (distanza minima) da rispettarsi nell'esecuzione di scavi

DIAMETRO DEL FUSTO (CM) MISURATO A  
UN'ALTEZZA DI 120 CM DAL SUOLO

DISTANZA CRITICA (M)

Arbusti	1,0 m
Inferiore a 20 cm ( $O < 20$ )	1,0 m
Da 20 cm a 25 cm ( $20 \leq O < 25$ )	1,5 m
Da 25 cm a 37 cm ( $25 \leq O < 37$ )	2,0 m
Da 37 cm a 50 cm ( $37 \leq O < 50$ )	2,5 m
Superiore a 50 cm ( $O \geq 50$ )	3,0 m

### Articolo 10 - Interventi edilizi e difesa delle piante in area di cantiere

1. Ogni progetto edilizio, che preveda modificazioni di un'area verde esistente, deve contenere uno o più elaborati redatti da un tecnico abilitato e competente da cui emergano chiaramente la tipologia delle aree a verde, quali, a titolo esemplificativo, prato, zone alberate o con arbusti e siepi, zone con arredi, corsi d'acqua, le alberature da mettere a dimora, con indicazione del genere e della specie botanica e le opere di arredo previste.

2. Per ogni intervento che insiste su un'area verde esistente, è necessaria la presentazione all'interno della pratica per la richiesta del titolo abilitativo, della comunicazione di inizio attività o della segnalazione certificata di inizio attività dei seguenti documenti:

- elaborato cartografico e fotografico di rilievo del verde esistente

3. Nell'eventualità di un riassetto che preveda l'abbattimento di alberature esistenti oggetto di salvaguardia, il comune potrà autorizzare l'abbattimento contestualmente al rilascio del permesso di costruire; in ogni caso dovrà essere garantito che non esiste alcuna altra possibilità di eseguire l'intervento senza abbattere le piante in questione.

4. Per ogni intervento che insiste su un'area verde esistente, di qualsiasi anche minima dimensione, nella quale sono presenti alberature o macchie arbustive, il Servizio preposto al rilascio delle autorizzazioni deve essere coinvolto nell'istruttoria di autorizzazione, per una verifica del rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento.

5. Le difformità riscontrate tra progetto e lavori eseguiti che provochino danneggiamenti alle alberature preesistenti sono soggette alla sanzione amministrativa prevista dall'articolo 32 del presente Regolamento.

6. Gli interventi edilizi e, in particolare, quelli che interessano il sottosuolo, dovranno essere realizzati nel rispetto delle alberature, degli arbusti e delle siepi di pregio esistenti, di cui è previsto il mantenimento avendo particolare cura di non danneggiarne gli apparati radicali.

7. Nella progettazione dei parcheggi alberati, si dovranno prevedere aiuole adeguate alla dimensione che l'albero raggiungerà al suo massimo sviluppo (min 2 mq) con installazione di protezioni del fusto se l'aiuola è sita a raso piano stradale. Le specie dovranno essere scelte in base al loro impatto sulla qualità dell'aria e in numero tale da permettere un corretto scambio di ossigeno e l'assorbimento di sostanze inquinanti.

Dovranno essere favorite specie autoctone, tenendo conto dell'integrazione delle stesse nel paesaggio circostante.

8. Per gli interventi di realizzazione di impianti fotovoltaici è necessario dettagliare negli elaborati progettuali l'ombreggiamento delle alberature presenti nell'intorno, e richiedere l'autorizzazione per il loro eventuale abbattimento contestualmente alla presentazione del titolo abilitativo, come previsto dal comma 3.

9. Negli insediamenti di una certa dimensione, industriali, artigianali e commerciali, come ad esempio stabilimenti e capannoni, si dovrà prevedere una consistente vegetazione perimetrale, al fine di creare una barriera verde capace di mitigare gli impatti sull'ambiente e scegliere specie arboree e arbustive che abbiano peculiari proprietà ad abbattere inquinanti, produrre ossigeno e attutire i rumori, favorendo le specie autoctone.

10. Gli interventi edilizi devono essere eseguiti con modalità atte a salvaguardare il verde esistente; a tal fine, in area di cantiere, sono vietati tutti i comportamenti elencati all'articolo 8 del presente Regolamento.

11. In area di cantiere, al fine di proteggere gli alberi, gli arbusti e le siepi da conservare, si devono realizzare adeguate protezioni, atte ad evitare urti e contatti con i mezzi.

12. Gli impianti di riscaldamento del cantiere dovranno essere realizzati ad una distanza minima di 5 m dalla chioma degli alberi e dei cespugli.

13. Nel caso in cui sia necessario alzare il livello del suolo in prossimità di un albero, bisognerà salvaguardare il colletto e l'orizzonte radicale dell'albero, facendo uso di materiale adatto a costituire uno strato drenante (ad es: griglie, ghiaia, pietrisco) fino al livello finale della eventuale ricarica.

14. Il Comune agevola tutti i lavori volti a ripristinare o migliorare le condizioni di vita delle piante, quali la decompattazione del terreno o la posa in opera di grigliati o di varie protezioni.

## Articolo 11 – Difesa fitosanitaria

1. Allo scopo di salvaguardare il patrimonio vegetale è obbligatorio, ai sensi della normativa vigente in materia, prevenire la diffusione delle principali malattie e dei parassiti animali e vegetali, che possano diffondersi nell'ambiente e creare danni al verde pubblico e/o privato.
2. È obbligatoria la lotta contro i patogeni, indicati nelle regolamentazioni statali e regionali in materia; è cura del servizio competente comunale pubblicare periodicamente sul sito istituzionale del comune l'elenco dei patogeni riconosciuti. I proprietari, i gestori ed i conduttori dei terreni (agricoli e non) in cui si trovano piante colpite da tali patogeni, devono comunicarne immediatamente la presenza al Servizio Fitosanitario della Regione. Quest'ultimo stabilirà, previo sopralluogo, le modalità di intervento più idonee.
3. Non si possono eseguire trattamenti durante la fioritura delle piante. Il trattamento chimico è consentito soltanto qualora altri mezzi di lotta si siano rivelati inefficaci. In tal caso, si dovranno utilizzare prodotti a minor impatto ambientale, non dannosi per l'uomo, gli animali e l'ambiente, nelle dosi, nei tempi e con le modalità di distribuzione più idonee; ossia solo prodotti fitosanitari registrati.
4. Al fine di contribuire al contenimento biologico degli insetti fitofagi e dei parassiti, nonché per produrre effetti positivi sulla componente faunistica dell'ecosistema, è favorita l'installazione di nidi artificiali per uccelli insettivori o per pipistrelli.

## Articolo 12 – Scelta delle specie botaniche nei nuovi impianti e nelle sostituzioni

1. Le piante dovranno essere messe a dimora a regola d'arte e possedere requisiti standard minimi di salute, in modo tale da assicurare la massima garanzia di attecchimento e garantire le condizioni ideali di sviluppo
2. La scelta delle specie botaniche deve avvenire tenendo conto del luogo e della natura del terreno interessato, degli aspetti naturali, paesaggistici, ambientali e culturali del territorio in generale; dovranno sempre essere privilegiate piante autoctone della pianura lombarda, tranne che nei soli casi in cui nessuna di esse possa garantire l'attecchimento in caso di situazione ambientali particolarmente sfavorevoli.
3. Interventi sconsigliati: è ritenuta inopportuna la messa a dimora delle piante considerate infestanti e in contrasto con lo sviluppo della vegetazione autoctona.
4. Gli interventi da effettuarsi in luoghi come cimiteri, parchi e giardini, non sono soggetti alle disposizioni del presente articolo, solamente laddove adeguatamente motivati e documentati da valide ragioni storiche e culturali.

### Articolo 13 – Distanze minime nei nuovi impianti e nelle sostituzioni

1. Per le distanze minime da rispettare nella messa a dimora di alberi e siepi in prossimità di confini, strade, ferrovie e corsi d'acqua, si applica la normativa vigente.

2. Al di fuori dei casi previsti dal comma precedente, le distanze minime di impianto da rispettare sono le seguenti:

TIPOLOGIA DEGLI ALBERI  
ESEMPI

DISTANZE MINIME DI IMPIANTO

Alberi che a maturità avranno un'altezza superiore a 20 m (alberi di I <sup>a</sup> grandezza)	12 m	Platani, pioppi, frassini,figli, farnia
Alberi che a maturità avranno un'altezza compresa tra 10 m e 20 m (alberi di II <sup>a</sup> grandezza)	8 m	Acerò campestre,carpino bianco
Alberi che a maturità avranno un'altezza inferiore a 10 m (alberi di III <sup>a</sup> grandezza)	6 m	Salice da ceste,mirabolano
Alberi con portamento fastigiato o piramidale	6 m	Pioppo cipressino, quercia fastigiata, carpino piramidale

### Articolo 14 – Tutela degli alberi di pregio

1. Il Comune promuove la tutela e la valorizzazione degli alberi riconosciuti di pregio a livello comunale, a seguito di censimento del patrimonio verde e da successive implementazioni e aggiornamenti dello stesso, nonché dei filari e delle alberate, ai sensi della vigente legislazione regionale e nazionale. Gli alberi di pregio tutelati dal presente Regolamento si suddividono in:

- alberi monumentali tutelati con apposito decreto del Presidente della Giunta Regionale, ai quali si applicano le disposizioni della L.R. 2/1977 e successive modifiche;
- alberature definite "meritevoli di tutela" dal PTCP: gruppo a filare di 4 *Celtis australis* siti nel parco Rivolta;
- ulteriori alberature di pregio individuate mediante censimenti attuati dal Comune.

Le disposizioni della L.R. 2/1977 e ss.mm. si applicano anche a queste ulteriori categorie di alberature di pregio.

2. I proprietari di alberi di pregio devono adottare tutti gli accorgimenti utili e necessari, al fine di proteggere gli alberi da eventuali agenti nocivi, eliminando le cause di danno alla vitalità degli stessi.
3. Il Comune potrà contribuire, unitamente alla Regione, alla conservazione degli alberi di pregio.

Articolo 15 – Interventi sugli alberi di pregio

1. Tutti gli interventi di abbattimento, modifica sostanziale della chioma e dell'apparato radicale, nonché potature da eseguirsi sugli alberi di pregio devono essere autorizzati dal Comune.
2. Il mancato adempimento delle prescrizioni eventualmente contenute nell'autorizzazione determina l'automatica revoca della stessa e l'applicazione delle relative sanzioni.

Articolo 16 – Sostituzioni a seguito di abbattimenti di alberi di pregio

1. In caso di abbattimento autorizzato di alberi di pregio, in sostituzione degli stessi dovranno essere poste a dimora piante della stessa specie, salvo diverse disposizioni del Comune. Di norma, l'impianto degli esemplari in sostituzione dovrà avvenire preferibilmente nello stesso luogo in cui era presente l'esemplare tutelato; il Servizio che provvede al rilascio dell'autorizzazione, potrà autorizzare l'impianto sostitutivo in altro luogo rispetto alla localizzazione della pianta abbattuta ovvero, in assenza di aree disponibili, su area di proprietà pubblica.
2. Gli impianti di sostituzione dovranno avvenire come indicato nella seguente tabella:

ALBERO ABBATTUTO - NUOVO IMPIANTO SOSTITUTIVO
Diametro inferiore a 50 cm ( $O < 50$ ) N. 1 PIANTA: classe di circonferenza minima 6-8 cm
Diametro da 50 cm a 100 cm ( $50 \leq O < 100$ ) N. 1 PIANTA: classe di circonferenza minima 8-10 cm
Diametro superiore a 100 cm ( $O \geq 100$ ) N. 1 PIANTA: classe di circonferenza minima 10-12 cm

Le dimensioni sopra citate devono essere misurate a 120 cm. dal colletto.

3. Tutti gli interventi di abbattimento, modifica sostanziale della chioma e dell'apparato radicale, nonché potature da eseguirsi sugli alberi di pregio, che non siano preventivamente autorizzati sono soggetti alle sanzioni previste dall'articolo 32 del presente Regolamento.

## Articolo 17 - donazioni e adozioni

### **DONAZIONI**

L'amministrazione comunale promuove una politica globale a favore degli alberi, considerando ogni albero come individuo a sè stante e l'insieme degli alberi nella sua globalità, come fosse una "foresta urbana" costituita da migliaia di esemplari che popolano strade, scuole, parchi, argini.

Il mantenimento di questo grande patrimonio collettivo beneficia anche della partecipazione attiva e concreta dei cittadini.

A tale scopo questa Amministrazione promuove la donazione (da parte di privati cittadini, singoli o associati, enti privati no profit, scuole, aziende) di alberi che contribuiranno al benessere comune rendendo più piacevole e vivibile la città.

La donazione può consistere nella fornitura e/o posa dell'albero stesso, di proprietà del privato, oppure di una cifra destinata a coprire il costo della fornitura e messa a dimora di un albero. In questo secondo caso la cifra necessaria viene comunicata a seguito di richiesta dell'interessato, dove sia specificata l'essenza e l'età della pianta che si desidera donare.

Per l'adesione è necessario compilare l'apposito modulo che è a disposizione anche sul sito istituzionale del Comune. Il modulo compilato, con allegata la fotocopia fronte-retro di un documento di identità, può essere inviato con una delle seguenti modalità:

- via email ;
- via posta all'indirizzo: Comune di Bresso- - Ufficio Ecologia - via Roma, 25 -

Nel modulo di adesione il richiedente può indicare la specie e la localizzazione dell'albero o degli alberi che intende donare.

Alla comunicazione farà seguito un contatto telefonico o via email, da parte dell'Ufficio Ecologia per confermare la proposta del richiedente ed eventualmente, sentito il parere dei tecnici, presentare un'alternativa.

Una volta individuata e concordata localizzazione e tipologia di albero, il richiedente riceverà una comunicazione di conferma. In seguito dovrà inviare all'Ufficio la ricevuta del versamento dell'importo (via fax, email o posta).

PER IL VERSAMENTO: cc postale n \_\_\_\_\_ intestato a Comune di Bresso, Servizio Tesoreria con causale "Adozione albero Comune di Bresso....." - CAP .....

Con bonifico bancario:

causale " Adozione albero Comune di Bresso....." " cap 728.

Le piante saranno messe a dimora nei parchi cittadini, se possibile ove richiesto dal privato.

La messa a dimora verrà effettuata, a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale , nella stagione in corso rispetto al ricevimento dell'adesione. A seguito dell'avvenuto versamento verrà programmata la messa a dimora.

I nominativi dei donatori che ne daranno autorizzazione, saranno pubblicati sul sito del Comune. Su richiesta, verrà anche fornita una targhetta in formato A5 da apporre su un apposito paletto di legno posizionato accanto all'albero. Eventuali sostituzioni della targhetta fornita saranno a carico degli interessati.

## **ADOZIONI SPAZI DI VERDE PUBBLICO**

Il Comune promuove l'adozione di spazi di verde pubblico da parte di privati cittadini, associazioni di volontariato, cooperative e aziende, allo scopo di migliorare la qualità del decoro urbano. E' quindi possibile, da parte di soggetti privati, fare domanda per "adottare" un parco pubblico, aiuole, fioriere presenti su aree pedonali, aree verdi su rotatorie stradali e quant'altro, per la valorizzazione, mantenimento e conservazione di detti spazi a carattere temporaneo e rinnovabile, sottoscrivendo la relativa **CONVENZIONE** (allegato n.5) mediante il **MODELLO di Richiesta di Adozione Area di Verde Pubblico**, allegato n.4 al presente regolamento.

Le domande di adozione vengono trasmesse dall'Ufficio competente alla Giunta Comunale per opportuna conoscenza, e vengono valutate dai tecnici competenti con riferimento all'adeguatezza del progetto alle dimensioni dell'area a verde e alla qualità degli impianti previsti. In caso di valutazione positiva, successivamente il Dirigente sottoscrive con il privato la relativa convenzione.

Qualora la gestione di un'area verde data in adozione non soddisfi quanto previsto dalla convenzione, l'Amministrazione Comunale procede alla revoca della concessione in adozione.

## TITOLO II – UTILIZZO PUBBLICO DI PARCHI E GIARDINI

### Articolo 18 - Funzioni

Le norme del presente titolo perseguono il fine di promuovere la funzione sociale, ricreativa e didattica che il verde assolve nell'ambito cittadino, garantendo a tutti gli utenti il godimento senza turbative degli spazi verdi e salvaguardando, nel contempo, l'ambiente dai danni che potrebbero derivare da un cattivo uso dello stesso.

Il presente titolo disciplina inoltre il corretto uso delle attrezzature ed il rispetto delle aree riservate a parchi gioco per bambini del Comune di Bresso in quanto luoghi aventi importanti funzioni ludico-ricreative, nonché delle aree cani per gli animali d'affezione e i loro proprietari. L'obiettivo è di salvaguardare la sicurezza e l'incolumità dei bambini che frequentano i parchi gioco, nonché di preservare l'integrità delle attrezzature di gioco e il decoro dei giardini e delle pertinenti aree.

### Articolo 19 - Identificazione dei parchi e dei giardini

I parchi comunali sono i seguenti:

- parco della PACE
- parco RIVOLTA
- parco delle RIMEMBRANZE

I giardini e parchi gioco di proprietà comunale, che si distinguono per le dimensioni più ridotte rispetto ai parchi comunali sono:

- giardino dell'IMPEGNO
- parco DEGLI SCOUT
- giardino di via Montessori
- parco giochi di via Turati- Toti
- parco giochi di via Archimede – S. Chiara
- parco giochi di via Don Gnocchi
- giardino di via Papa Giovanni XXIII
- parco Didattico di via Strada
- parco di Via Luigi Strada

I nuovi impianti di alberi previsti annualmente per il rispetto della legge 113/92 ("un albero per ogni neonato") sono effettuati nel parco delle Rimembranze e nel parco degli Scout, lato destro rispetto al vialetto pedonale, confinante con la via Don Minzoni.

Gli elenchi dei parchi e dei giardini, che precedono, possono essere integrati e modificati nel tempo con deliberazione di Giunta Comunale.

## Articolo 20 - Area cani

Le aree destinate ad accogliere le aree cani del territorio sono le seguenti:

- area cani del parco delle Rimembranze
- area cani di via Milano
- area cani di via Luigi Strada
- area cani del parco di via Montessori
- area di via Corridoni angolo via Bologna

L'elenco che precede può essere integrato e/o modificato nel tempo con deliberazione di Giunta.

## Articolo 21 - Modalità di utilizzo delle aree cani

Le aree cani sono utilizzabili dai cani senza guinzaglio, con la presenza costante del padrone. E' vietato l'abbandono delle deiezioni del proprio cane, che dovranno sempre essere raccolte e conferite nella spazzatura. L'inosservanza è punita con la sanzione già prevista dal regolamento per la gestione dei rifiuti.

Possono essere previste temporaneamente aree destinate ad utilizzo misto, sia per i cani sia per altre funzioni ricreative, senza l'impiego di recinzioni; tali utilizzi devono essere sempre ripartiti in base agli orari della giornata, da pubblicizzare opportunamente con cartelli a cura dell'Amministrazione Comunale. In questi casi l'eventuale inosservanza dell'orario di accesso, incorrerà nella sanzione prevista dal presente regolamento.

## Articolo 22 - Responsabile

La gestione e il controllo degli spazi verdi pubblici è affidata al Responsabile per il verde, funzionario dell'Unità organizzativa preposta alla Manutenzione del Verde; il controllo degli spazi verdi privati è affidato al Responsabile dell'Unità organizzativa preposta all'Edilizia Privata. Per gli spazi a corredo di strutture di Servizi pubblici, il Responsabile è la persona preposta alla struttura del Servizio. Per gli spazi in concessione il responsabile è scelto dal concessionario con assenso del comune concedente.

Il responsabile sorveglia la corretta fruizione del verde, riceve consigli, segnalazioni da parte dei cittadini sulla conduzione e la cura degli spazi. Lo stesso assicura il corrente funzionamento gestionale, segue l'effettuazione di programmi di conservazione del relativo patrimonio, segnala all'Amministrazione ogni esigenza di intervento straordinario e/o modifica strutturale.

### Articolo 23 - Accesso

Ai parchi, ai giardini ed in genere ad ogni spazio verde disciplinati dal presente Regolamento, e' dato libero accesso nell'arco delle 24 ore giornaliere, fatte salve diverse regolamentazioni. Gli spazi verdi a corredo di servizi e strutture pubbliche sono accessibili e fruibili; ove vi siano dei limiti dettati da esigenze funzionali di servizio, l'amministrazione provvederà con apposito avviso. Il verde pubblico gestito da Enti o associazioni in regime di convenzione con il comune e' accessibile secondo le norme e gli orari stabiliti dal concessionario in ottemperanza a quanto stabilito dalla convenzione. Nei parchi e nei giardini in generale in tutti gli spazi verdi è vietato l'accesso e la circolazione con veicoli a motore, fatta eccezione per quelli autorizzati, per le carrozzelle adibite al trasporto di portatori di handicap e per i mezzi di soccorso.

L'accesso nei viali presenti nei parchi e nelle aree verdi è consentita alle biciclette, ad un'andatura limitata; l'accesso è altresì consentito ai cani, condotti con guinzaglio.

### Articolo 24 - Uso dei giochi

L'uso dei giochi è riservato ai bambini minori di anni 12, salvo sia diversamente stabilito dalla ditta costruttrice, ed appositamente indicato.

È consentito il "gioco del pallone" esclusivamente nei parchi appositamente attrezzati e nelle aree specificatamente a ciò destinate.

È in ogni caso vietato svolgere giochi o attività sportive che possano arrecare danni all'incolumità delle altre persone, salvo le attività autorizzate dall'amministrazione.

### Articolo 25 - Divieti

Nel rispetto dell'ambiente naturale dei parchi e della loro particolare destinazione, sono vietati i seguenti comportamenti:

- calpestare o comunque danneggiare le aiuole ed il verde delineato, nonché danneggiare piante, arbusti, tappeti erbosi e seminati;
- accendere fuochi liberi e gettare a diretto contatto del terreno, fiammiferi, mozziconi o altri oggetti che possano provocare incendi;
- gettare rifiuti fuori dagli appositi cestini o non usare in modo corretto i contenitori per la raccolta differenziata ove presenti o comunque imbrattare il suolo del parco;
- Nei parchi ed aree verdi i cani potranno accedere solo se tenuti al guinzaglio fatta eccezione nei luoghi esclusivamente a loro riservati e sotto sorveglianza del proprietario o accompagnatore, che ne risponde direttamente. Coloro che conducono animali devono adottare ogni

cautela per evitare che gli stessi sporchino il suolo. Sono inoltre tenuti a munirsi di apposita attrezzatura per l'immediata rimozione ed asportazione delle deiezioni.

Per consentire a tutti di utilizzare le attrezzature presenti nei parchi ed evitare il deterioramento delle stesse, è vietato:

- danneggiare, spostare, rimuovere o imbrattare in qualsiasi modo i giochi, le strutture, le attrezzature e qualsiasi manufatto presente nel parco;
- utilizzare impropriamente le panchine o i giochi, arrampicarsi su muri o balaustre, sulle cancellate e recinzioni, sui pali di illuminazione e simili;
- usare l'acqua delle fontanelle per uso diverso da quello potabile.

Poiché i parchi sono concepiti per essere utilizzati da tutta la comunità e per le finalità di cui all'art. 1 del presente regolamento, nei parchi è vietato:

- occupare aree del parco con attrezzature sportive, chioschi, tende, tavoli o altro, salvo le occupazioni autorizzate dall'amministrazione comunale;
- bivaccare o installare attrezzature da campeggio.

### Articolo 26 - Vigilanza e controlli

L'attività di vigilanza relativa all'applicazione del presente regolamento è esercitata dagli agenti della polizia municipale e dagli appartenenti alle forze dell'ordine pubblico. Essi sono preposti alla prevenzione (mediante informazioni e raccomandazioni) di comportamenti contrari al presente regolamento da parte degli utenti ed all'accertamento delle infrazioni anche mediante l'identificazione dei soggetti trasgressori.

I cittadini tutti sono tenuti a denunciare agli addetti alla vigilanza la violazione delle norme e prescrizioni previste dal presente regolamento.

Viene fatta salva ogni altra azione penale, civile o amministrativa.

### Articolo 27 - Risarcimento dei danni

In tutti i casi di infrazione delle norme del presente regolamento l'autore della violazione o la persona per esso civilmente responsabile è obbligata (oltre alla sanzione amministrativa) al risarcimento dei danni arrecati al patrimonio naturale e alle attrezzature del parco.

In sostituzione del risarcimento del danno, l'Amministrazione comunale potrà richiedere direttamente al danneggiatore il ripristino del danno provocato.

Per la quantificazione del risarcimento si considera il costo delle opere di sostituzione o riparazione o ripristino (IVA compresa) maggiorato di una percentuale del 10% a titolo di spese generali.

Alla riscossione delle somme a titolo di risarcimento si provvede mediante le procedure per le entrate patrimoniali.

Il Comune declina ogni responsabilità in ordine a danni a persone o a cose che dovessero prodursi a seguito di negligenza o per il mancato rispetto del presente regolamento da parte degli utenti.

Un estratto del presente regolamento viene pubblicizzato mediante appositi cartelli situati nei parchi comunali.

## TITOLO III – NORME COMUNI

### Articolo 28 – Ambito di applicazione e destinatari

Le disposizioni che precedono si applicano a tutte le aree adibite a verde pubblico, quali parchi, giardini o verde pubblico in genere, di proprietà o in gestione da parte dell'Amministrazione Comunale.

### Articolo 29 – Comportamenti vietati

Nelle aree adibite a verde pubblico sono vietati i seguenti comportamenti:

1. scavalcare le transenne o i ripari posti a protezione delle strutture dell'area verde;
2. collocare od ancorare stendardi, cartelli, striscioni o altri mezzi pubblicitari alle piante;
3. addestrare cani.

Le sanzioni per la mancata osservanza dei divieti sopra riportati sono indicate nell'articolo 22 del presente Regolamento.

Sono altresì vietati anche i seguenti comportamenti, sanzionati, secondo casi specifici,

dal Decreto Legislativo n. 152 del 2006 - Testo unico delle norme in materia ambientale:

- accendere fuochi;
- imbrattare con scritte od altro i muri, i cartelli, le insegne o gli arredi;
- alterare in qualsiasi modo e per qualsiasi ragione il suolo e il tappeto erboso;
- danneggiare o tagliare alberi e arbusti o parti di essi;
- inquinare il terreno, le fontane, i corsi e le raccolte d'acqua, nonché abbandonare rifiuti di qualsiasi genere come sanzionato dagli articoli 192 e 255 del Decreto Legislativo 152/2006 - Testo unico delle norme in materia ambientale;
- danneggiare in qualsiasi modo le strutture, le infrastrutture e le attrezzature esistenti, quali sedili, panchine, giochi per ragazzi, muretti e specchi d'acqua;
- abbandonare, catturare, molestare o ferire intenzionalmente animali, nonché sottrarre uova e nidi;
- tenere incustoditi animali così da provocare danni a persone e/o cose, salvo in questi casi l'applicazione di disposizioni penali in materia;
- permettere al proprio animale, o ad un animale in propria custodia, di imbrattare i viali ed i giardini. Il proprietario è tenuto a provvedere personalmente, con i mezzi opportuni, al mantenimento o al ripristino del decoro e dell'igiene del luogo;
- accedere alle aree di verde pubblico con qualsiasi veicolo a motore.

### Articolo 30 - Comportamenti ed azioni soggetti ad autorizzazione

1. Nelle aree adibite a verde pubblico, il Comune, previa apposita richiesta dei singoli cittadini, enti pubblici o privati, società, gruppi o associazioni, può autorizzare le seguenti attività:

- introdurre veicoli a motore per particolari esigenze;
- organizzare assemblee, esposizioni, rappresentazioni, parate, sfilate, spettacoli e comizi, manifestazioni culturali e sportive;
- installare attrezzature mobili;
- campeggiare o installare tende o attrezzature da campeggio
- accendere fuochi per la preparazione di braci e carbonelle ed accendere petardi e fuochi d'artificio;
- mettere a dimora piante ed introdurre animali selvatici
- raccogliere semi, frutti ed erbe selvatiche
- esercitare forme di commercio o altre attività
- utilizzare immagini delle aree a verde pubblico per scopi pubblicitari
- affiggere e distribuire avvisi, manifesti pubblicitari e qualsiasi altra stampa
- entrare a cavallo o introdurre altri animali di grossa taglia.

2. Nel caso in cui le precedenti attività vengano svolte senza autorizzazione è prevista la sanzione amministrativa di cui all'articolo 24 del presente Regolamento.

### Articolo 31 - Vigilanza

1. Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni del presente regolamento sono gli appartenenti al Corpo della Polizia Locale, e tutti gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, nonché nell'ambito di quanto previsto dalle apposite convenzioni stipulate con l'Amministrazione Comunale.

2. Le violazioni amministrative vengono accertate secondo quanto previsto dalla Legge n. 689 del 1981.

3. Il Servizio che provvede al rilascio delle autorizzazioni in materia effettua il Coordinamento dei soggetti preposti alla vigilanza. Tale Servizio costituisce il referente presso l'amministrazione comunale di tali soggetti, ed ha il compito di raccogliere le segnalazioni di eventuali infrazioni al presente Regolamento e di indirizzarle agli organismi preposti alla vigilanza.

4. Gli organi addetti al controllo elencati al comma 1 sono preposti anche alla vigilanza dell'osservanza delle disposizioni del presente Regolamento all'interno dei cantieri edili. Tale attività di vigilanza si può svolgere su segnalazione degli uffici comunali competenti e dei cittadini.

## Articolo 32- Sanzioni

1. La sanzione fa salva ogni altra azione penale, civile o amministrativa. Gli agenti autorizzati ad accertare e contestare le infrazioni sono quelli incaricati della vigilanza.

2. Le violazioni alle norme del presente regolamento, che non rappresentino violazioni di norme di rango superiore, fatte salve, in ogni caso, le eventuali responsabilità penali in materia, sono sanzionate, ai sensi dell'articolo 7-bis del Decreto Legislativo n. 267/2000, come modificato dall'articolo 16 della Legge n. 3/2003, in misura differenziata, a seconda della gravità della violazione, nel seguente modo:

- mancata comunicazione od abbattimento non autorizzato di alberi:
  - diametro da 25 cm a 35 cm da **€ 30 a € 240**
  - diametro da 35 cm a 50 cm da **€ 50 a € 400**
  - per diametri superiori ai 50 cm **€ 100 in piu' ogni 10 cm**
- potature effettuate in periodo errato, che costituiscano danno grave o possano provocare deperimento o morte della pianta; potature effettuate con modalità dannose per la pianta (capitozzature, taglio di rami di dimensioni ragguardevoli) da **€ 20 a € 100**
- mancato rispetto dell'area di pertinenza da **€ 30 a € 240**
- danneggiamenti specifici **non previsti dal regolamento di polizia locale** o dal decreto legislativo n. 152 del 2006 – testo unico delle norme in materia ambientale da **€ 25 a € 500**
- difformità esecutiva dal progetto che provoca danneggiamenti alle alberature preesistenti da **€ 70 a € 500**
- abbattimento di alberi di pregio o tutelati :
  - abbattimento senza autorizzazione per diametri fino a 50 cm **da € 100 a € 500**
  - abbattimento senza autorizzazione oltre i 50 cm **€ 200 in piu' ogni 10 cm**
  - esecuzione di interventi vietati da **€ 60 a € 480**
  - comportamenti vietati da **€ 25 a € 500**
- comportamenti ed azioni soggetti ad autorizzazione da **€ 25 a € 160**
- diserbo con il fuoco o chimico – da 0 a 50 metri lineari da **€ 30 a € 240**
- diserbo con il fuoco o chimico – oltre i 50 metri lineari da **€ 50 a € 400**

- abbattimento senza autorizzazione di siepe o macchia:
  - da 0 a 50 metri lineari da **€ 100 a € 500**
  - oltre i 50 metri lineari da **€ 200 a € 1000**
- esecuzione di interventi vietati - danneggiamenti ed altre ipotesi di comportamenti illeciti:
  - da 0 a 50 metri lineari da **€ 60 a € 480**
  - oltre i 50 metri lineari da **€ 120 a € 960**

3. Il soggetto responsabile della violazione rilevata dai soggetti accertatori è in primo luogo colui che realizza l'intervento vietato; il proprietario dell'albero che ha subito danneggiamento è obbligato in solido.

4. Gli organismi che effettuano l'accertamento dell'illecito sono tenuti a trasmettere i verbali di contestazione elevati anche al Servizio che provvede al rilascio delle autorizzazioni, nell'ambito della sua funzione di coordinamento.

5. Il Responsabile del procedimento sanzionatorio è tenuto a ricevere gli scritti difensivi e documentali, ai sensi degli articoli 17 e 18 della Legge n. 689 del 1981 e a sentire gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta.

6. Gli importi derivanti dalle sanzioni previste nel presente regolamento saranno introitati in apposito capitolo di bilancio e la loro destinazione sarà vincolata ad interventi sul verde pubblico o ad iniziative di rinaturalizzazione e di recupero ambientale.

### Articolo 33 - Educazione e informazione

1. Compito prioritario dell'Amministrazione Comunale è educare e informare i cittadini, gli operatori del verde e i soggetti economici che operano sul territorio comunale degli obiettivi e dei contenuti del Regolamento del Verde. Il Comune svolge tali compiti in collaborazione con i soggetti preposti alla vigilanza.

2. Obiettivi principali dell'Amministrazione sono:

- informare relativamente ai contenuti del Regolamento del verde e degli altri strumenti per la salvaguardia del verde esistenti a livello comunale e sovraordinato;
- sensibilizzare sulla tutela del verde pubblico e privato;
- promuovere una cultura del verde come patrimonio pubblico;
- stimolare il protagonismo dei cittadini nella cura del verde pubblico e privato e nella collaborazione con i soggetti che si occupano di vigilanza.

3. Il Comune si impegna in attività di educazione ambientale rivolte a promuovere la conoscenza e la sensibilità verso la salvaguardia del verde all'interno delle scuole e con i cittadini.

### Articolo 34 – Norma finale

1. Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente regolamento, si fa riferimento alle normative vigenti.
2. L'allegato al presente regolamento "Allegati tecnici " può subire variazioni a seguito di determinazione dirigenziale del servizio competente' (Servizi di manutenzione), trattandosi di allegati tecnici che necessitano di aggiornamento periodico.

## ALLEGATI TECNICI

### Allegato 1 - Comunicazione per l'abbattimento di alberi morti

#### **COMUNICAZIONE PER L'ABBATTIMENTO DI ALBERI MORTI E PERICOLOSI**

Al Dirigente del Comune di Bresso

Il sottoscritto in qualità di proprietario \_\_\_\_\_

Residente in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_ indirizzo di posta elettronica \_\_\_\_\_

Il sottoscritto in qualità manutentore \_\_\_\_\_

Residente in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_ indirizzo di posta elettronica \_\_\_\_\_

#### **COMUNICA**

La necessità di dover abbattere n. \_\_\_\_ albero/i morti e pericolosi, situato/i in un immobile

sito nel Comune di Bresso n Via

\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

DATI TECNICI:

Genere o specie N. Altezza (mt)

Circonferenza

(Sup. a 78,5 cm

misurata a 120 cm

di altezza)

Motivazione

Bresso, li \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Allegati:

Fotografie di ciascuna pianta

Allegato 2 - Domanda di autorizzazione per l'abbattimento

**AL SINDACO** del Comune di Bresso

Il sottoscritto, in qualità di proprietario.....

domiciliato a \_\_\_\_\_ in via .....n.....

TELEFONO..... reperibilità .....indirizzo di posta elettronica.....

Il sottoscritto, in qualità di manutentore.....

TELEFONO..... reperibilità ..... indirizzo di posta elettronica.....

ai sensi della legislazione vigente, chiede di essere autorizzato ad abbattere le seguenti

piante:

elenco piante: motivo:

- 1.....
- 2. ....
- 3. ....
- 4. ....
- 5. ....
- 6. ....
- 7. ....
- 8. ....
- 9. ....
- 10. ....

intende sostituire le medesime con le seguenti piante:

- 1..... 6.....
- 2. .... 7.....
- 3. .... 8.....
- 4. .... 9.....
- 5. .... 10.....

sulla proprietà posta in Bresso via .....

**ALLEGATI OBBLIGATORI**

rilievo fotografico dell'area

**EVENTUALI ALLEGATI (facoltativi)**

planimetria con rilievo del verde esistente

planimetria con progetto di risistemazione/riordino complessivo del verde

relazione tecnica peritale a firma del tecnico abilitato:

.....

altro

.....

.....

Bresso li, .....

FIRMA

**NOTE:**

.....

.....

.....

.....

Allegato 3 - Domanda di autorizzazione per la capitozzatura

e/o la potatura radicale di esemplari arborei

**AL SINDACO**

del Comune di Bresso

Il sottoscritto, in qualità di proprietario.....

domiciliato a Bresso

in via .....n.....

TELEFONO..... reperibilità .....indirizzo di posta elettronica.....

Il sottoscritto, in qualità di manutentore.....

TELEFONO..... reperibilità ..... indirizzo di posta elettronica.....

ai sensi della legislazione vigente, chiede di effettuare capitozzatura e/o potature radicali

di rami di dimensioni ragguardevoli :

elenco piante: motivo:

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....
- 5.....
- 6.....
- 7.....
- 8.....
- 9.....
- 10.....

sulla proprietà posta in Bresso via .....

**ALLEGATI OBBLIGATORI**

rilievo fotografico dell' area

EVENTUALI ALLEGATI (facoltativi)

33

planimetria con rilievo del verde esistente

planimetria con progetto di risistemazione/riordino complessivo del verde

relazione tecnica peritale a firma del tecnico abilitato:

.....

altro

.....

.....

Bresso li, .....

FIRMA

**NOTE:**

.....

0  
1  
2

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Allegato 4 - Domanda di adozione

**Spett.le**  
**Dirigente del Servizio Verde Pubblico**  
**Comune di Bresso**

**Prot. Gen.**

**OGGETTO: Richiesta di adozione area di verde pubblico**

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
residente a \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_ tel.  
\_\_\_\_ cell. \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_ indirizzo e-mail \_\_\_\_\_

**CHIEDE**

**di poter adottare l'area a verde pubblico ubicata in \_\_\_\_\_**  
**via \_\_\_\_\_**

Allega planimetria dell'area con indicazione del progetto e degli interventi proposti.

data \_\_\_\_\_

**FIRMA DEL RICHIEDENTE**

\_\_\_\_\_

Allegato 5 - schema di convenzione per l'adozione di aree verdi

**CONVENZIONE PER L' ADOZIONE**

di

**AREE VERDI PUBBLICHE**

**(Schema di Convenzione tipo)**

Il giorno - mese - anno presso la sede Comunale di Via Roma, 25 sono presenti:

**IL COMUNE DI BRESCO** rappresentato da ..... in qualità di.....  
Dirigente,

concede in gestione

l'/le area/e verde/i posta/e in Bresso via/viale/piazza così sommariamente descritta: " *Luogo e Area Verde Interessata* " e composta dal materiale e arredo come da verbale allegato al presente atto, al fine di eseguire i seguenti interventi:

- Manutenzione ordinaria
- Piantumazione e manutenzione
- Piantumazione, arredo e manutenzione
- Vigilanza e manutenzione

Così come specificati dal progetto e planimetria allegati.

**all'associazione/organizzazione/privato/società/cooperative/istituto/volontari  
/azienda**

(di seguito definiti "gestori")

*nome e cognome - c.f. e/o partita Iva - sede - tel - cell - fax- email -  
rappresentante legale - luogo e  
data di nascita - residenza*

**PREMESSO CHE:**

Il soggetto "gestore" ha presentato domanda in data al prot.gen.n.                      nella quale proponeva quanto segue:

.....  
**CONSIDERATO CHE** la proposta avanzata è tesa al miglioramento dell'area/e verde/i sopra identificata/e e che ciò comporta una riduzione della spesa a carico dell'Amministrazione Comunale a tale fine si stipula e si conviene quanto segue:

**art. 1** - Il gestore, con la sottoscrizione della presente convenzione, si impegna a prendere in affidamento l'area descritta in premessa così come si trova nello stato attuale e si impegna all'esecuzione di tutti i lavori e servizi necessari al mantenimento del decoro del sito e delle essenze arboree e fioriture ivi presenti come descritto.

**art. 2** - Il gestore si fa carico di eseguire tutti i lavori e servizi previsti all'art. 1 a titolo gratuito, senza nulla pretendere dal Comune.

**art. 3** - La durata della presente convenzione è di anni ..... (.....) a partire dalla sottoscrizione della presente convenzione, rinnovabile a seguito di espressa richiesta scritta, da protocollare almeno trenta (30) giorni prima della scadenza, previa verifica positiva dell'operato da parte dell'Ufficio Tecnico.

**art. 4** - L'area affidata al gestore conserva la propria destinazione pubblica e non è consentito nessun utilizzo esclusivo e/o privatistico.

**art. 5** - È fatto divieto assoluto al gestore di sub concedere la convenzione e consentire interventi e/o iniziative non concordate dal presente atto e apportare modificazioni dell'area in affidamento che non siano preventivamente concordate e autorizzate, quali integrazioni del presente atto.

**art. 6** - Il gestore può avvalersi della facoltà di collocare nell'area interessata un cartello seguendo il modello allegato.

Il cartello potrà avere dimensioni massime di cm 30\* 50 per aree verdi non superiori a 15 mq, e 50\*70 per gli spazi di dimensioni superiori. La tipologia e la posizione di installazione e i materiali con cui questi saranno realizzati dovranno venire concordati con l'Ufficio Ecologia che rilascerà il nulla osta, previa autorizzazione del Comando Polizia Locale. I cartelli dovranno essere realizzati con modalità che offrano adeguata resistenza, sicurezza e decoro e non andranno collocati in posizione tale da arrecare danni alle cose e persone, né tale da costituire ostacolo, anche di visuale, alla circolazione stradale. Le essenze arboree e floreali che verranno piantumate nell'area dovranno essere autorizzate e comunque avere ingombri tali da non rappresentare pericolo, intralcio sia a cose che persone e non costituire ostacolo di visibilità ai veicoli ivi transitanti.

Qualora la domanda di adozione sia presentata da un singolo privato cittadino, da un condominio, o da una associazione di volontariato, la realizzazione e la posa del cartello verrà fatta direttamente dal Comune.

**art. 7** - In occasione della consegna dell'area verrà redatto apposito verbale indicante gli eventuali beni posti nell'area oggetto della presente.

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare in ogni momento, con propri incaricati, sopralluoghi per verificare lo stato di conservazione e di manutenzione dell'area concessa richiedendo, se del caso, gli interventi ed i lavori ritenuti necessari e/o non eseguiti in relazione a quanto stipulato con il presente atto.

**art. 8** - Qualora il Comune rilevi la realizzazione e/o l'alterazione dei luoghi, assegnerà un congruo termine per il ripristino degli stessi luoghi, e nel caso di perdurante inadempienza, la presente Convenzione verrà dichiarata nulla ed il Comune provvederà all'esecuzione dei lavori di ripristino con onere a totale carico del gestore.

**art. 9** - Il gestore è responsabile degli impegni sottoscritti relativi alla manutenzione dell'area in oggetto e /o alla manutenzione degli arredi e manufatti presenti su di essa al momento della consegna.

**art. 10** - Allo scadere della presente convenzione l'area verde dovrà essere riconsegnata con gli arredi e le essenze arboree presenti al momento della consegna come da verbale, implementata degli interventi e/o arredi previsti dal presente atto.

Il Dirigente

Il Gestore

